

## CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN EURO

Prospetto allegato alla “determinazione” adottata in data 14 agosto 2001 dal Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio IAA di Verona.

### Controlli che devono essere effettuati ed atti che devono essere depositati per la domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese

N.B.

- 1) all’atto dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui al disegno di legge presentato al Parlamento dal Governo Berlusconi, denominato “i primi interventi per il rilancio dell’economia”, le presenti istruzioni automaticamente si adegueranno alla nuova disciplina;
- 2) gli atti (*delibera del consiglio di amministrazione o determinazione dell’amministratore unico*) della procedura semplificata senza intervento notarile, di seguito descritta:
  - potranno essere facoltativamente presentati al Tribunale per la omologazione e successivamente al Registro delle Imprese per l’iscrizione;
  - ovvero, potranno essere presentati direttamente al Registro delle Imprese per l’iscrizione.

### 1) PROSPETTO DI SINTESI

Tipi di società	Tipi di atto	Intervent o notarile	Omologazione (facoltativa)	Controllo Registro Imprese (formale o sostanziale)	note
SPA, SAPA, SRL	assemblea straordinaria	SI	NO	formale	(1) (2)
SPA, SAPA, SRL	Delibera o determinazione organo amministrativo	SI	NO	formale	
SPA, SAPA, SRL	Delibera o determinazione organo amministrativo	NO	SI	formale	(1) (2)
SPA, SAPA, SRL	Delibera o determinazione organo amministrativo	NO	NO	Formale e sostanziale	(3)
Cooperative					(4)
Società di persone					(5)

Note: (1) “omologazione” è solamente facoltativa  
(2) per concetto di “controllo formale” vedi paragrafo n. 2  
(3) per concetto di “controllo sostanziale” vedi paragrafo n. 3  
(4) per modalità conversione “società cooperative” vedi paragrafo n. 8  
(5) per modalità conversione “società di persone” vedi paragrafo n. 9

### 2) CONTROLLO FORMALE

E’ il normale controllo di regolarità delle formalità estrinseche della documentazione quali l’avvenuta registrazione, il versamento dei diritti di segreteria e la compilazione e la sottoscrizione dei modelli da parte di persona legittimata a chiedere l’iscrizione. Si effettua questo tipo di controllo quando la conversione è avvenuta con atto ricevuto da notaio ovvero omologato.

### 3) CONTROLLO SOSTANZIALE

Oltre al normale controllo formale devono essere verificate anche le procedure di conversione adottate, (*di arrotondamento per eccesso ovvero per difetto o troncamento come negli esempi indicati al paragrafo 6*) le riserve intaccate, le riserve incrementate, la trascrizione integrale dello statuto limitatamente all'articolo relativo al capitale sociale ed alla ridenominazione in euro.

### 4) SpA e SapA (con azioni fino a 200 lire cadauna ovvero con azioni privilegiate)

Nella fattispecie la società potendo effettuare la conversione solo con atto dell'assemblea straordinaria, con intervento quindi del notaio, lo sportellista effettuerà il mero controllo formale degli atti e dei modelli.

### 5) SpA e SapA (con azioni oltre a 200 lire cadauna e senza azioni privilegiate)

Nella fattispecie la società ha facoltà di effettuare la conversione con:

- a) atto di assemblea straordinaria;
- b) atto dell'organo amministrativo (*verbale consiglio di amministrazione o determinazione dell'amministratore unico*) ricevuto dal notaio;
- c) atto dell'organo amministrativo (*verbale consiglio di amministrazione o determinazione dell'amministratore unico*) senza l'intervento del notaio ma con omologazione del Tribunale;
- d) atto dell'organo amministrativo (*verbale consiglio di amministrazione o determinazione dell'amministratore unico*) senza l'intervento del notaio e senza omologazione del Tribunale.

Nelle ipotesi a) b) c), lo sportellista effettuerà il mero controllo formale degli atti e dei modelli.

Invece nell'ipotesi d) in cui non interviene il notaio e gli amministratori non hanno chiesto l'omologazione al Tribunale lo sportellista dovrà effettuare oltre al **controllo formale** anche quello **sostanziale**, che implica la verifica: della possibilità di adozione della procedura semplificata, dei conteggi effettuati, dei prelievi o degli incrementi delle riserve e della trascrizione integrale dello statuto, nel libro dei verbali delle assemblee, aggiornato limitatamente all'articolo relativo al capitale sociale ed alla ridenominazione in euro.

#### **Lo sportellista per eseguire il controllo sostanziale controllerà innanzitutto:**

- a) **il valore nominale delle azioni.** Quando il valore nominale di ogni azione è pari o inferiore a lire 200 la conversione deve essere stata adottata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci. In tal caso vi sarà stato l'intervento del notaio ed il controllo degli atti sarà puramente formale.
- b) **la specie di azioni.** Se sono state emesse azioni privilegiate la conversione deve essere stata adottata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci. In tal caso vi sarà stato l'intervento del notaio ed il controllo degli atti sarà puramente formale.
- c) **la forma dell'atto.** Quando le azioni hanno un valore pari o inferiore a lire 200 ovvero quando esistono azioni privilegiate la conversione deve essere stata adottata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci. In tal caso vi sarà stato l'intervento del notaio ed il controllo degli atti sarà puramente formale;

poi controllerà le operazioni e gli arrotondamenti eseguiti dalla società (vedi esempi sottoindicati) e cioè:

- d) Il valore nominale dell'azione, espresso in lire, che deve essere stato **diviso** sulla base del **tasso di cambio** con l'euro, pari a 1936,27;
- e) Il valore nominale dell'azione, così espresso in euro, che deve essere stato **arrotondato al centesimo di euro** (*l'arrotondamento deve essere stato effettuato per eccesso nel caso in cui il millesimo di euro sia risultato pari o superiore a 5*);

- f) Il **valore in euro della singola azione**, determinato sulla base di quanto indicato al punto precedente, che deve **essere stato moltiplicato per il numero complessivo delle azioni**. In questo modo è stato ottenuto il valore, in euro, del nuovo capitale sociale.
- g) Il **capitale sociale** espresso in euro che sia stato **moltiplicato per 1936,27**, al fine di appurare quale sia la differenza – in lire – rispetto al valore iniziale del capitale sociale.
- h) Se l'**arrotondamento** di cui al punto e) è stato fatto "**per eccesso**", il nuovo capitale sociale è risultato superiore rispetto al precedente.

E' quindi necessario che **nell'atto dell'organo amministrativo sia indicato da quale riserva** sia stato prelevato l'importo necessario per operare l'aumento del capitale sociale.

Se non vi sono **riserve volontarie o statutarie**, o se queste ultime sono insufficienti è possibile prelevare l'importo dalla **riserva legale**. Nell'atto deve essere stato puntualmente esplicitata l'insussistenza o l'insufficienza delle riserve statutarie o volontarie e, pertanto, che è stato necessario utilizzare, specificando in quale ammontare, la riserva legale.

- i) Se la **riserva legale** non c'è oppure è **incapiente deve esserne fatta menzione nell'atto**.

In questo caso è possibile effettuare l'arrotondamento "**per difetto**" o per "**troncamento**". Il valore definitivo del capitale sociale, espresso in euro, diviene così necessariamente inferiore rispetto all'importo originario.

Residua pertanto un importo che deve confluire nella riserva legale: anche **l'accredito alla riserva legale** deve essere indicato nell'atto dell'organo amministrativo.

- l) **in ogni caso, qualunque sia l'arrotondamento** il capitale sociale derivante dalla conversione **non può risultare inferiore a 100.000 euro**.

esempio di **arrotondamento per eccesso** (caso in cui il valore in millesimi dell'azione convertita sia pari o superiore a 5)

	90000	Numero di azioni
L.	213.930.000	Capitale sociale in lire
L.	2377	Valore nominale in lire di ogni azione
Euro	1,227618049	Valore nominale in euro di ogni azione 2377/1936,27
Euro	1,23	Valore nominale azione con arrot. per eccesso
Euro	110.700,00	Valore capitale in euro (1,23X90.000)
L.	214.345.089	Riconversione in lire (110.700X1936,27)
L.	415.089	Differenza in eccesso per arrotondamento

Esempio di **arrotondamento per troncamento** (in caso di assenza di fondi a bilancio o di insufficienza della riserva legale)

Numero	90000	Azioni
L.	213.930.000	Capitale
L.	2377	Valore nominale azione
Euro	1,227618049	Azione lire/1936,27
Euro	1,22	Valore azione con troncamento
Euro	109.800,00	Valore capitale in euro (1,22*90.000)
L.	212.602.446	Riconversione in lire (109.800*1936,27)
-L.	1.327.554	Differenza in difetto per arrotondamento

Esempio di **arrotondamento per difetto** (nel caso in cui il valore in millesimi dell'azione convertita sia inferiore a 5)

Numero	90000	Azioni
L.	230.400.000	Capitale
L.	2560	Valore nominale azione
Euro	1,322129662	Azione lire/1936,27
Euro	1,32	Valore azione con arrot. per difetto
Euro	118.800,00	Valore capitale in euro (1,32*90.000)
L.	230.028.876	Riconversione in lire (118800*1936,27)
-L.	371.124	Differenza in difetto per arrotondamento

## 6) SRL

Nella conversione del capitale sociale delle SRL il controllo, della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, deve essere effettuato secondo le indicazioni, sopra esposte al precedente paragrafo 5, in tema di SPA.

La società a responsabilità limitata ha facoltà di effettuare la conversione con:

- a) atto di assemblea straordinaria;
- b) atto dell'organo amministrativo (*verbale consiglio di amministrazione o determinazione dell'amministratore unico*) ricevuto dal notaio;
- c) atto dell'organo amministrativo (*verbale consiglio di amministrazione o determinazione dell'amministratore unico*) senza l'intervento del notaio ma con omologazione del Tribunale;
- d) atto dell'organo amministrativo (*verbale consiglio di amministrazione o determinazione dell'amministratore unico*) senza l'intervento del notaio e senza omologazione del Tribunale.

Nelle ipotesi a) b) c), lo sportellista effettuerà il mero **controllo formale** degli atti e dei modelli. Invece nell'ipotesi d) in cui non interviene il notaio e gli amministratori non chiedono l'omologazione al Tribunale lo sportellista dovrà effettuare oltre al controllo formale anche quello **sostanziale**, che implica la verifica: della possibilità di adozione della procedura semplificata, dei conteggi effettuati, dei prelievi o degli incrementi delle riserve e della trascrizione integrale dello statuto, nel libro dei verbali delle assemblee, aggiornato limitatamente all'articolo relativo al capitale sociale ed alla ridenominazione in euro.

**innanzitutto lo sportellista per eseguire il controllo sostanziale controllerà:**

- e) **la forma dell'atto.** A seconda della forma dell'atto il **controllo** potrà arrestarsi a quello meramente **formale** ovvero procedere a quello **sostanziale**.

**poi controllerà le operazioni e gli arrotondamenti eseguiti dalla società e cioè:**

- f) Il **capitale sociale** sia stato suddiviso per 1.000, o nel valore delle quote esistenti ai sensi art. 2474 c.c.;
- g) Il valore così determinato sia stato moltiplicato per 0,52 (*quest'ultimo valore è stato così determinato: lire. 1000:1936,27 = 0,51645 = arrotondato a 0,52 euro*): in questo modo si ottiene il **nuovo valore**, espresso **in euro**, del capitale sociale;
- h) Il nuovo capitale sociale, ora espresso in euro, sia stato **ritradotto in lire** (*valore del capitale in euro moltiplicato per 1936,27*) per operare il necessario confronto con l'importo precedente: poiché **l'arrotondamento a 0,52 è compiuto per "eccesso"**, ne deriva che il nuovo capitale sociale è maggiore del precedente;
- i) È quindi necessario che **nell'atto sia stato indicato da quale riserva volontaria o statutaria** sia stato prelevato l'importo;
- l) Nel caso in cui non vi siano riserve volontarie o statutarie disponibili o se queste siano insufficienti – ciò dovrà essere dichiarato nel verbale – è possibile **utilizzare la riserva legale**;
- m) Qualora la riserva legale manchi o sia insufficiente che sia stato effettuato **l'arrotondamento per "difetto"**, al secondo decimale, la cifra di cui alla lettera g): per cui il nuovo moltiplicatore non sarà più 0,52 ma 0,51;
- n) Vanno quindi compiute le operazioni di cui ai punti f) g) h) ed il nuovo capitale sociale, ora espresso in euro, avrà un controvalore in lire inferiore al precedente: la differenza dovrà essere stata **accreditata alla riserva legale**;
- o) In nessun caso **il valore finale del capitale sociale dovrà essere inferiore a 10.000 euro**.
- p) In virtù delle operazioni sopra esposte è possibile che il nuovo capitale sociale sia risultato espresso nel valore di centesimi di euro. (**NB è ammissibile il valore in centesimi di euro solo in caso di conversione. Invece in caso di nuova costituzione di società il capitale deve essere espresso in euro o multipli di esso**)

## ULTERIORI POSSIBILITA'

(in cui e' tuttavia indispensabile la delibera di assemblea straordinaria)

Per le SRL le operazioni di conversione, possono essere state effettuate seguendo altre modalita' operative. Ad esempio quelle dei casi che seguono in cui tuttavia deve essere stata adottata la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci; in tali ipotesi i controlli, trattandosi di atto pubblico, dovranno essere meramente formali (*anche in tali ipotesi deve essere stato rispettato il valore minimo legale del capitale sociale in 10.000 euro*).

- 1) È possibile che la conversione del capitale sia avvenuta operando sulle quote di partecipazione dei soci (*ogni quota può cioè essere stata divisa per 1936,27: la somma delle nuove quote espresse in euro determinerà il nuovo capitale sociale*);
- 2) È possibile che la conversione del capitale sociale sia avvenuta operando sul suo ammontare complessivo (*dividendolo cioè per 1936,27*);
- 3) È possibile che la conversione del capitale sociale sia avvenuta con arrotondamenti diversi da quelli sopra esposti (*che sono puramente aritmetici e vincolati*).

Esempio di **arrotondamento per eccesso** (nel caso in cui il valore in millesimi dell'azione convertita sia pari o superiore a 5)

Numero	25520	Quote
L.	25.520.000	Capitale
L.	1000	Valore quota
Euro	0,516456899	Quota lire/ 1936,27
Euro	0,52	Valore quota con arrotondamento per eccesso
Euro	13.270,40	Valore capitale in euro (0,52*25520)
L.	25.695.077	Riconversione in lire (13270,40*1936,27)
L.	175.077	Differenza in eccesso per arrotondamento

Esempio di **arrotondamento per difetto o troncamento** (in caso di assenza di fondi a bilancio o di insufficienza della riserva legale)

Numero	25520	Quote
L.	25.520.000	Capitale
L.	1000	Valore quota
Euro	0,516456899	Quota lire/ 1936,27
Euro	0,51	Valore quota con troncamento
Euro	13.015,20	Valore capitale in euro (0,51*25520)
L.	25.200.941	Riconversione in lire (13015,20*1936,27)
-L.	319.059	Differenza per arrotondamento per difetto

## 7) DISPOSIZIONI COMUNI A S.p.A, SApA e S.R.L.

- A) **la delibera** (*o determinazione*) che dispone la conversione in euro, se non sono stati istituiti appositi libri verbali "del Consiglio" o delle "determinazioni dell'amministratore unico", potrà risultare dal libro verbali delle assemblee o da altro libro sociale tenuto dalla società secondo le formalità in vigore;
- B) ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, del d.lgs. n. 213/1998 (comma introdotto dal d.lgs. n. 206/1999), le deliberazioni adottate all'esclusivo fine della conversione del capitale da lire in euro sono **esenti dalle imposte di bollo e di registro**. **Anche le copie conformi** di dette deliberazioni sono esenti da bollo (*risoluzione della direzione regionale delle entrate del veneto emanata nel marzo 2001*).

## 8) SOCIETA' COOPERATIVE

Le disposizioni per la conversione in euro del capitale sociale delle società di capitali si applicano, in quanto compatibili, anche alle cooperative.

In proposito il Ministero del Lavoro, con nota n. 2601 del 13/12/2000 ha precisato che, alla luce del principio della “variabilità del capitale sociale”, le cooperative non sono tenute ad annotare nell’atto costitutivo l’ammontare del capitale e quindi, ai fini della modificazione del capitale, non è necessaria una deliberazione dell’assemblea straordinaria (Non è necessaria la presentazione del modello **Int.S**).

Ne consegue che le cooperative non sono tenute al rispetto delle formalità di pubblicazione previste dall’art. 17 del decreto 213/98 come modificato dal decreto legislativo n. 206/99.

E’ data comunque facoltà di depositare al Registro delle Imprese gli atti relativi alla conversione del capitale sociale in euro, con le stesse modalità previste per le società di capitali.

*Nota:* ai sensi dell’art.4 comma 2 lett. c e comma 3 del D.Lgs. 24.06.1998 n. 213, le nuove Società che si costituiranno dall’1.1.2002 e quelle che si sono costituite dal 1.1.1999 con capitale espresso in euro, il valore minimo della quota di ciascun socio non deve essere inferiore a **25 euro**.

## 9) SOCIETA' DI PERSONE

L’art. 17 del d.lgs. n. 213 del 1998 non ha dettato alcuna disciplina per la conversione in Euro del capitale sociale di tali società.

Si ritiene pertanto che non sia ravvisabile nel nostro sistema un vero e proprio obbligo, nelle società di persone, di conversione in euro del capitale sociale.

*Nota:* Ciò non esclude la piena legittimità di una conversione “facoltativa” del capitale (meglio: del valore dei conferimenti) che dovrà avvenire, peraltro, nel pieno rispetto delle modalità ordinarie di modificazione dell’atto costitutivo e dunque con atto ricevuto dal notaio, anche nella forma della scrittura privata autenticata (*all’atto dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui al disegno di legge presentato al Parlamento dal Governo Berlusconi, denominato “i primi interventi per il rilancio dell’economia”, le presenti istruzioni automaticamente si adegueranno alla nuova disciplina*).

## 10) NORMATIVA

**Introduzione dell’euro nell’orientamento nazionale.** Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 – pubblicato sulla G.U. n. 157 del 8 luglio 1998, supplemento ordinario n. 116, entrato in vigore il 9 luglio 1998 – così come modificato dal D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206 – pubblicato sulla G.U. n. 149 del 28 giugno 1999, serie generale parte prima, entrato in vigore il 29 giugno 1999 – detta le disposizioni per l’introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale.

Tra le numerose norme, agli effetti della documentazione e degli atti da presentare al Registro delle Imprese, si segnalano le seguenti:

Il D.Lgs. n. 213/1998 disciplina, tra l’altro, la conversione in EURO del capitale sociale, delle società di capitale, apportando le necessarie modifiche alle norme del Codice Civile in materia.

In particolare, a decorrere dal 1 gennaio 2002:

- La S.p.a deve costituirsi con un capitale non inferiore a 100.000 euro. Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un euro o suoi multipli;
- La S.r.l. deve costituirsi con un capitale non inferiore a 10.000 euro. Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad 1 euro o suoi multipli.

Nel periodo transitorio (1/1/1999 – 31/12/2001)

- Le società possono costituirsi con capitale espresso in euro (valgono le norme sopraindicate)

- Le società già costituite devono entro il 31/12/2001 convertire il capitale sociale in euro.
- (N.B. Azioni in euro potranno essere emesse solo dalle società che avranno ridenominato il proprio capitale nella nuova valuta)

Dal 1 gennaio 1999 al 31.12.2001, pertanto le S.p.A., le S.a.p.A, le S.r.l. e le cooperative, con le modalità sopra indicate, possono convertire in euro il valore delle azioni, delle quote e del capitale con le modalità previste dall'articolo 17 del D.Lgs. 213/98, come modificato dal D.Lgs. 206/99.

## 11) INDICAZIONI SU DOCUMENTAZIONE E MODALITA' DI DEPOSITO DELLE DOMANDE PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

A seconda della forma adottata e cioè:

- atto di assemblea straordinaria;
- atto dell'organo amministrativo (*verbale consiglio di amministrazione o determinazione dell'amministratore unico*) ricevuto dal notaio;
- atto dell'organo amministrativo (*verbale consiglio di amministrazione o determinazione dell'amministratore unico*) senza l'intervento del notaio ma con omologazione del Tribunale;
- atto dell'organo amministrativo (*verbale consiglio di amministrazione o determinazione dell'amministratore unico*) senza l'intervento del notaio e senza omologazione del Tribunale.

a) gli atti saranno depositati dagli **amministratori** o dal **notaio**;

b) **termine** per la richiesta di iscrizione al registro delle imprese: 30 giorni dalla data del verbale o della determinazione (*in caso di omologa il termine per la presentazione al Registro delle imprese non è tassativo*);

c) **modelli ed allegati**: modello **S2**, esente da imposta di bollo, **compilato** nel quadro 8, punto A casella "euro", **motivo**: conversione in euro del capitale sociale, indicando anche il nuovo importo del capitale deliberato, sottoscritto e versato, **Int.S** con elenco soci. Il modello dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante allegando fotocopia di un documento di identità (*se la delibera è verbalizzata dal Notaio con atto pubblico, il modello dovrà essere sottoscritto dal Notaio rogante*) con allegati:

- copia autenticata del verbale, in esenzione da imposta di bollo e da imposta di registro (*nella procedura semplificata senza intervento del notaio la conformità, previa esibizione del libro verbali in cui il relativo atto è stato trascritto, può essere effettuata dagli sportellisti del Registro delle Imprese*);
- attestazione del versamento di L. 190.000 (o Euro 98,13) per diritti di segreteria (*ovvero lire 150.000 o Euro 77,47 se la domanda è presentata su supporto informatico*) effettuato sul c/c 212373 intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Verona. Per le cooperative sociali l'importo è ridotto del 50%;
- se l'autenticità del verbale e dello statuto aggiornati è chiesta allo sportello del Registro delle Imprese, in aggiunta agli importi indicati al punto precedente, con lo stesso bollettino di c/c postale ovvero in contanti allo stesso sportello del Registro delle Imprese, devono essere versate Lire 5.000 o Euro 2,58;
- per l'operazione di autenticità, se effettuata presso il Registro delle Imprese, è necessaria l'esibizione dei libri verbali sui quali sono stati iscritti o trascritti il verbale e lo statuto aggiornato nonché la ricevuta rilasciata dall'Ufficio delle Entrate, della richiesta di registrazione.

### IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO

**Ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 213/1998 (comma introdotto dal D.Lgs. n. 206/1999), le deliberazioni adottate all'esclusivo fine della conversione del capitale da Lire in Euro sono esenti dalle imposte di bollo e di registro.**

**Si precisa che anche le copie conformi di dette deliberazioni sono esenti da bollo (risoluzione della direzione regionale delle Entrate del Veneto emanata nel marzo 2001).**

## 12) FAC-SIMILE DI VERBALI DI PROCEDURA SEMPLIFICATA PER CONVERSIONE LIRE/EURO

### A) Società per azioni.

*Società*: “ARENA SpA”

*Sede Legale*: Piazza Brà - 37100 VERONA

*Capitale Sociale*: lire 3 miliardi i.v.

*Registro Imprese e codice fiscale*: 001234563230

*Rea*: n. 855.000

### *Verbale di riunione del consiglio di amministrazione*

*(ovvero determinazione dell'amministratore unico)*

Presso la sede legale si è riunito alle ore 9,30 del giorno 31.12.2001 il Consiglio di amministrazione della Società “Arena SpA”. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Antonio Arena, constatata la presenza dell'intero Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale chiama a fungere da segretario il Sig Rossi Antonio e dichiara aperta la discussione sul seguente

*ordine del giorno: 1 - conversione in euro del capitale sociale;*

*2 – varie ed eventuali*

Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

### **DELIBERA**

di approvare la conversione in euro del capitale sociale e di eseguirla attraverso la procedura semplificata, come previsto dall'articolo. 17 del d.lgs n. 213/1998 e successive modificazioni.

Conseguentemente il nuovo valore del capitale sociale espresso in euro è così ricostruito:

(secondo la procedura adottata devono essere indicate:

- il tipo di arrotondamento (*uno di quelli che di seguito si trascrivono*);
- l'inesistenza di azioni privilegiate;
- il numero delle azioni;
- il valore unitario delle azioni
- quali fondi sono stati accreditati o intaccati;
- la trascrizione, nel libro verbali delle assemblee, del testo aggiornato ed integrale dello statuto limitatamente alla ridenominazione in euro dell'articolo relativo al capitale sociale)

esempio di **arrotondamento per eccesso** (nel caso in cui il valore in millesimi dell'azione convertita sia pari o superiore a 5)

	90000	Numero di azioni
L.	213.930.000	Capitale sociale in lire
L.	2377	Valore nominale in lire di ogni azione
Euro	1,227618049	Valore nominale in euro di ogni azione 2377/1936,27
Euro	1,23	Valore nominale azione con arrot. per eccesso
Euro	110.700,00	Valore capitale in euro (1,23X90.000)
L.	214.345.089	Riconversione in lire (110.700X1936,27)
L.	415.089	Differenza in eccesso per arrotondamento

Esempio di **arrotondamento per troncamento** (in caso di assenza di fondi a bilancio o di insufficienza della riserva legale)

Numero	90000	Azioni
L.	213.930.000	Capitale
L.	2377	Valore nominale azione
Euro	1,227618049	Azione lire/1936,27
Euro	1,22	Valore azione con troncamento
Euro	109.800,00	Valore capitale in euro (1,22*90.000)
L.	212.602.446	Riconversione in lire (109.800*1936,27)
-L.	1.327.554	Differenza in difetto per arrotondamento

Esempio di **arrotondamento per difetto** (nel caso in cui il valore in millesimi dell'azione convertita sia inferiore a 5)

Numero	90000	Azioni
L.	230.400.000	Capitale
L.	2560	Valore nominale azione
Euro	1,322129662	Azione lire/1936,27
Euro	1,32	Valore azione con arrotondato per difetto
Euro	118.800,00	Valore capitale in euro (1,32*90.000)
L.	230.028.876	Riconversione in lire (118800*1936,27)
-L.	371.124	Differenza in difetto per arrotondamento

Il capitale sociale convertito nella nuova unità di conto assume pertanto il valore di euro ..... suddiviso nelle seguenti azioni:

al socio A numero azioni \_\_\_\_\_ di euro \_\_\_\_\_ cadauna per un totale di \_\_\_\_\_ Euro

al socio B numero azioni \_\_\_\_\_ di euro \_\_\_\_\_ cadauna per un totale di \_\_\_\_\_ Euro

Il Consiglio di amministrazione (o l'amministratore unico), preso atto della variazione del capitale sociale, delibera la conseguente rettifica dell'articolo n. \_\_\_\_\_ dello statuto sociale, che si trascrive integralmente nel testo aggiornato nel libro dei verbali delle assemblee.

Il Presidente (o Amministratore unico) provvederà alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese della presente delibera e del deposito dello statuto sociale, aggiornato all'articolo suddetto con la ridenominazione in euro.

Esaurita la discussione sull'argomento all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore \_\_\_\_\_, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Lì

Il Presidente

il Segretario

## B) Società a responsabilità limitata.

*Società*: "ARENA SrL"

*Sede Legale*: Piazza Brà - 37100 VERONA

*Capitale Sociale*: lire 3 miliardi i.v.

*Registro Imprese e codice fiscale*: 001235563230

*Rea*: n. 856.000

## **Verbale di riunione del consiglio di amministrazione**

*(ovvero determinazione dell'amministratore unico)*

Presso la sede legale si è riunito alle ore 9,30 del giorno 31.12.2001 il Consiglio di amministrazione della Società "Arena SrL". Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o l'amministratore unico) Sig. Antonio Arena, constatata la presenza dell'intero Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale (*se esistente*), chiama a fungere da segretario il Sig Rossi Antonio e dichiara aperta la discussione sul seguente

**ordine del giorno: 1 - conversione in euro del capitale sociale;**

**2 - varie ed eventuali**

Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

### **DELIBERA**

di approvare la conversione in euro del capitale sociale e di eseguirla attraverso la procedura semplificata, come previsto dall'articolo. 17 del d.lgs n. 213/1998 e successive modificazioni.

Conseguentemente il nuovo valore del capitale sociale espresso in euro è così ricostruito:

(secondo la procedura adottata devono essere indicate:

- il tipo di arrotondamento (*uno di quelli che di seguito si trascrivono*);
- il valore delle quote
- quali fondi sono stati accreditati o intaccati;
- la trascrizione, nel libro verbali delle assemblee, del testo aggiornato ed integrale dello statuto limitatamente alla ridenominazione in euro dell'articolo relativo al capitale sociale)

Esempio di **arrotondamento per eccesso** (nel caso in cui il valore in millesimi dell'azione convertita sia pari o superiore a 5)

Numero	25520	Quote
L.	25.520.000	Capitale
L.	1000	Valore quota
Euro	0,516456899	Quota lire/ 1936,27
Euro	0,52	Valore quota con arrotondamento per eccesso
Euro	13.270,40	Valore capitale in euro (0,52*25520)
L.	25.695.077	Riconversione in lire (13270,40*1936,27)
L.	175.077	Differenza in eccesso per arrotondamento

Esempio di **arrotondamento per difetto o troncamento** (in caso di assenza di fondi a bilancio o di insufficienza della riserva legale)

Numero	25520	Quote
L.	25.520.000	Capitale
L.	1000	Valore quota
Euro	0,516456899	Quota lire/ 1936,27
Euro	0,51	Valore quota con troncamento
Euro	13.015,20	Valore capitale in euro (0,51*25520)
L.	25.200.941	Riconversione in lire (13015,20*1936,27)
-L.	319.059	Differenza per arrotondamento per difetto

Il capitale sociale convertito nella nuova unità di conto assume pertanto il valore di euro .....  
suddiviso nelle seguenti quote:

al socio A una quota di \_\_\_\_\_ euro

al socio B una quota di \_\_\_\_\_ euro

.....

Il Consiglio di amministrazione (*o l'amministratore unico*), preso atto della variazione del capitale sociale, delibera la conseguente rettifica dell'art. n. \_\_\_\_\_ dello statuto sociale, che si trascrive integralmente nel testo aggiornato nel libro dei verbali delle assemblee.

Il Presidente (*o Amministratore unico*) provvederà alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese della presente delibera e del deposito dello statuto sociale, aggiornato all'articolo suddetto con la ridenominazione in euro.

Esaurita la discussione sull'argomento all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore \_\_\_\_\_, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Lì

Il Presidente

il Segretario